

**CONTRATTO D'APPALTO**

**SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E  
RELATIVA CONSULENZA RIGUARDO LE COPERTURE  
ASSICURATIVE DEI RISCHI AZIENDALI - CIG**

**466198253F**

L'anno 2013 (duemilatredecim) il mese di OTTOBRE, il giorno

UNO

In Olbia presso la sede della Azienda Sanitaria Locale n. 2 sono comparsi i signori:

▪ Dr. Giovanni Antonio Fadda nato a Ittiri il 01/09/1937, per la carica domiciliato presso la sede aziendale, il quale interviene al presente atto nella qualità di Direttore Generale e quindi di legale rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (da qui in avanti detta anche "Azienda"), con C.F. 01687160901, e sede in Olbia via Bazzoni - Sircana


2/2A

▪ Sig. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**PREMESSO QUANTO SEGUE**

- con deliberazione n. 2218 del 23.08.2012, integrata e modificata con

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
MACRA DA BOLLO  
€ 16,00  
SEDE/PRO  
00014078  
00000027  
28/04/2013 16:09:25  
0578-0000  
0114000344766  
0114000344766  
0114000344766



deliberazione 3275 del 29/11/2012 è stata indetta procedura aperta, di rilievo europeo, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ex artt. 3 comma 37, 54 e 83 del D. Lgs. 163/2006, per l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006;

- con deliberazione n. 2359 del 13/08/2013 sono stati approvati gli atti della procedura aperta di cui sopra (allegati alla suddetta deliberazione), esperitasi regolarmente, dai quali risulta che la migliore offerta è quella presentata dall'offerente Costituendo RTI GBS-Galizia.
- Che in data 22/08/2013 (prot. 44060) si è comunicata, nelle forme di legge, l'aggiudicazione definitiva al RTI e agli altri partecipanti alla procedura di gara ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/2006;
- Che in data 27/09/2013 è decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11 del D. Lgs. 163/2006.
- Che l'impresa ha depositato la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, a mezzo polizza fideiussoria n.167300272799634289 rilasciata da Intesa Sace BT Spa, Filiale di Roma, in data 23/09/2013, agli atti di questa Azienda, per un importo di € 26.278,48 pari al 10 per cento del corrispettivo contrattuale stimato netto IVA.
- Che l'appaltatore ha depositato garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 9 del CSA, agli atti di questa Azienda.
- Che questa Azienda ha richiesto la documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto per le Imprese costituenti il RTI



(DURC, Informazione Antimafia, certificazioni di cui all'art. 28 del D.P.R. 313/2002, verifiche sulla regolarità sui pagamenti di imposte e tasse, obblighi relativi all'assunzione dei disabili ecc.). Considerato che documentazione è pervenuta solo in parte si conviene di procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva espressa nell'ipotesi in cui dalle risultanze dei controlli effettuati dai competenti Uffici dovessero scaturire motivi ostativi alla stipulazione stessa;

- Che con successivi patti aggiunti, anche conclusi secondo gli usi del commercio, potranno essere definiti ulteriori aspetti del contratto che le parti ritenessero necessari.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate

### SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

#### ART. 1

#### PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli atti in esse richiamati (compresi i relativi allegati e gli atti e documenti cui si rinvia e di cui si fa menzione), che le parti dichiarano espressamente di ben conoscere, fanno parte integrante del contratto, pur se non materialmente allegati.

#### ART. 2

#### OGGETTO - DURATA DEL CONTRATTO - CODICE/CIG

Il presente contratto ha per oggetto l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo e relativa consulenza riguardo le coperture dei rischi aziendali consistente nell'insieme delle obbligazioni reciproche previste in atti di gara, con particolare riferimento: al capitolato speciale per quanto attiene le



prestazioni dovute; all'offerta presentata dall'ATI per quanto concerne le prestazioni aggiuntive rispetto agli obblighi di capitolato, le modalità di espletamento del servizio nonché i corrispettivi, a carico delle compagnie assicuratrici.

Il codice CIG è il seguente: 466198253F.

La durata del presente contratto è di anni 3 decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto. L'Azienda ha facoltà (diritto potestativo) di rinnovare il contratto alla scadenza per ulteriori due anni.

#### ART. 3

#### DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il contratto è disciplinato, in ordine di prevalenza, dal Capitolato speciale d'appalto, dal Bando e dal Disciplinare di gara e relativi allegati, dalle norme in tali atti richiamate, dall'offerta depositata dall'appaltatore depositata dall'appaltatore in atti di gara accettata da questa Azienda..

Per tutto quanto non espressamente previsto dai predetti atti ed in quanto con essi compatibili, si applicano le norme civilistiche vigenti in materia.

#### ART. 4

#### VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Azienda alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà globalmente remunerato sulle polizze assicurative, con l'inserimento della cosiddetta "clausola brokeraggio".

Fermo che per l'Azienda trattasi di servizio gratuito, ai fini della determinazione degli elementi strettamente connessi alla determinazione del valore del contratto (ad es. cauzione provvisoria e definitiva, procedura



applicabile, assegnazione CIG), il complessivo valore economico dell'appalto è stimato, in via puramente presuntiva e, si ribadisce, senza nessun obbligo di spesa da parte dell'Azienda Sanitaria, in € 262.784,80 per tutta la durata del contratto (tre anni).

#### ART. 5



### CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'Appaltatore eseguirà le prestazioni a suo carico alle condizioni e ai patti risultanti dagli atti di cui all'art. 3 del presente contratto, che le parti dichiarano di ben conoscere pur se non materialmente allegati.

La Ditta appaltatrice dovrà ottemperare, per quanto di propria competenza, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero emanate nel corso della durata del presente contratto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori.

La Ditta si obbliga: a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie, compresi gli obblighi previsti all'art. 18 settimo comma della Legge n. 55/1990; b) ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti dalle aziende di comparto e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni oggetto del presente contratto. Il predetto contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il rappresentante della Ditta dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicitamente attività a favore della stessa, tanto in regime di



dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsiasi altra natura, nonché avente interesse nell'attività della Ditta medesima, è dipendente dell'ente appaltante anche se in posizione di aspettativa.

La Ditta, inoltre, rimane obbligata a osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'Appaltatore dovrà rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D. Lgs 81/2008.

La Ditta assume l'obbligo di agire in modo che il personale da lei incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga comunque in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento, ai sensi della vigente legislazione in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili.

La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico della Ditta in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all'Azienda di risolvere il presente contratto.

La Ditta assume ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi, per cause imputabili all'appaltatore, in conseguenza della esecuzione del presente appalto, tenendo perciò sollevata e indenne l'Azienda medesima da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossa.

ART. 6

GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'APPALTATORE



L'Azienda individua quali strutture referenti per la gestione dei rapporti con l'appaltatore:

il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale per la gestione amministrativa del contratto;

L'Area AAGGLL e Comunicazione per la gestione dei sinistri.

#### ART. 7

#### CORRISPETTIVO DI APPALTO


I corrispettivi d'appalto, completamente a carico delle Compagnie assicuratrici, sono determinati come segue:

- Polizze: RCT/O, RC Patrimoniale, All risk property, All risk elettronica, Infortuni : 8 % del costo delle relative polizze ;
- Polizze Libro matricola e Kasko: 4 % del costo della relativa polizza.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 nella consapevolezza che nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., il contratto viene risolto ipso iure. L'appaltatore comunicherà all'Azienda gli estremi identificativi del c/c dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'appaltatore dovrà comunicare alla Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente e alle persone incaricate ad operare su questo.

Con nota, agli atti di questa Azienda, il RTI ha depositato la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### ART. 8



### *PAGAMENTO DEI PREMI*

Il pagamento dei premi relativi alle polizze assicurative avverrà per il tramite del Broker che si impegna, in nome e per conto dell'Azienda e nel rispetto della normativa vigente, a versarlo alle compagnie assicurative secondo i termini e le modalità con le stesse convenuti. Il versamento del premio al broker – ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005 e s.m.i.) - avrà valore liberatorio per l'Azienda. Il Broker provvederà alla rendicontazione dei premi così versati secondo gli accordi vigenti con la compagnia assicurativa delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciandone ampia e liberatoria quietanza.

### *ART.9*

#### *PENALITÀ – CAUSE DI RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO –*

#### *RISARCIMENTO DANNI*

Per quanto attiene le penalità, le cause di risoluzione di diritto del contratto nonché gli eventi che possono comportare obblighi di risarcire danni, si rinvia espressamente a quanto previsto dagli artt. 12 "Risoluzione del contratto – penali" del CSA che si intende come se integralmente qui trascritto.

Le parti danno atto che alle procedure per l'irrogazione delle penali e per la risoluzione del contratto non è applicabile la legislazione in materia di procedimento amministrativo (con particolare riferimento alla legge 241/90).

### *ART. 10*

#### *REGISTRAZIONE*

Il contratto non è soggetto a IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e sarà registrato solo in caso d'uso ed a tassa fissa ai sensi dell'art. 7 del D.P.R.







contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente del capitolato speciale e del disciplinare di gara, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente. La Ditta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo, oltre a tutte le pagine del contratto, dichiara di voler approvare in modo specifico, nelle parti in cui possano configurarsi come particolarmente onerose, tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti e relativi rinvii:

Art. 1 - Premesse ed allegati:

Art. 3 - Disciplina del contratto

Art. 5 - Condizioni di esecuzione

Art. 6 - Gestione dei rapporti con l'appaltatore.

Art. 7 - Corrispettivo d'appalto.

Art. 8 - Pagamento dei premi

Art. 9 - Penalità - Cause di risoluzione di diritto del contratto - Risarcimento danni (con rinvio all'art. 12 del capitolato speciale d'appalto)

Art. 12 - Controversie

In relazione a quanto precede attinente le clausole particolarmente onerose, le parti lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno di piena e incondizionata accettazione.

Questo atto consta di UNDICI pagine.

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2 - OLBIA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Antonio Fadda.

RTI GBS - GALIZIA

IL PROCURATORE

SIG. AMEDEO MATERAZZETTI



SI ATTESTA CHE IL PRIMO ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO  
E' STATO REGISTRO AL N° 274 3 INTESATTI 31.07/2015 200,00  
(.....)

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE  
Giuseppe Fagliari

